

LE DISPOSIZIONI VALEVOLI DAL 2011 PER LA PROPRIETÀ COLTIVATRICE

Approvato dalla Commissione studi tributari il 21 gennaio 2011

Come segnalato su *CNN Notizie* del 29 dicembre 2010, il comma 41 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, elimina la provvisorietà del trattamento tributario previsto dal d.l. n.194/2009 e mette *a regime* la disciplina agevolativa per i trasferimenti onerosi di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Detto comma 41 così dispone:

"Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse."

Il nuovo testo del comma 4-bis, primo periodo, dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (*"Proroga di termini previste da disposizioni legislative"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art.1, comma 41, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, perde il carattere di disposizione temporanea e diviene il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."

La "messa a regime" del trattamento agevolato sulla proprietà coltivatrice fa uscire da una situazione di precarietà della provvidenza ed è l'occasione per fare il punto sull'argomento.

Si ricorda che il precedente regime tributario per la formazione e l'arrotondamento della *proprietà contadina* cessò il 31 dicembre 2009, mentre quello in esame è stato introdotto solo a partire dal 28 febbraio 2010 con la prospettiva di rimanere in campo fino al 31.12.2010.

Nel periodo 1° gennaio 2010 - 27 febbraio 2010 lo specifico trattamento correntemente definito come "agevolazione per la piccola proprietà contadina" era del tutto sparito di scena.

Il primo problema che si pose con l'avvento della nuova disposizione fu quello del rapporto tra vecchio e nuovo regime, e, in proposito, la Commissione studi tributari (Studio 49/2010/T, in *CNN Notizie* del 23 aprile 2010) argomentò per l'*inesistenza* di una continuità, affermando l'autonomia del nuovo trattamento, ritenendolo in tutto scollegato dalle precedenti regole relative a presupposti, condizioni e scadenze per mancata produzione della certificazione definitiva.

La tesi è stata poi sposata totalmente dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010 della Direzione centrale normativa Imposte di registro, ipotecaria e catastale, ed è divenuta "orientamento interpretativo condiviso".

Questo non è l'unico risultato scaturito dall'analisi della Commissione Studi Tributari, la quale ha messo in evidenza:

- la coesistenza del trattamento in questione e delle altre misure agevolative specificamente previste per taluni trasferimenti (si vedano i vari trattamenti relativi ai territori montani, alle società forestali, al compendio unico, all'esenzione dal bollo);
- cosa debba intendersi per qualificazione agricola di un terreno in base a strumenti urbanistici vigenti;
- quale sia l'ambito soggettivo, tenuto conto dell'esistenza di figure che esulano dal perimetro dell'IAP e del coltivatore diretto ma che pure devono ritenersi titolate a fruire dell'agevolazione in esame.

Quei risultati interpretativi non paiono superati. In particolare, non coglierebbe nel segno chi volesse leggere restrittivamente l'elencazione contenuta nella disposizione circa i soggetti aventi

diritto al trattamento, asserendo che *non abbiano diritto a godere* l'aspirante IAP e le società di coltivazione diretta, sol perché non esplicitamente nominati.

Infatti, riguardo all'**aspirante IAP** vale la disciplina di carattere generale contenuta nel d.lgs. 99/04 la quale non consente di distinguere tra agevolazioni vecchie e nuove e costituisce la regola cui far riferimento per tutto il sistema che ruota intorno all'IAP, consentendo all'aspirante di accedervi anticipatamente, sia pur **sotto la condizione dell'effettivo conseguimento del requisito nei 24 mesi successivi.**

Chi ne dubitasse dovrebbe fare i conti con la precisa previsione secondo cui "Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP".

Si osservi, poi, come non paia aver pregio l'argomento della pretesa carenza in capo all'aspirante IAP del requisito previdenziale espresso come "*iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale*", quasi che l'aspirante IAP dovesse iscriversi in una gestione previdenziale diversa da quella apposita degli IAP.

Invece, come affermato dall'INPS con la circolare n.48 del 24 marzo 2006, **l'aspirante IAP viene iscritto nella stessa gestione dell'IAP**, con la sola diversità della c.d. **iscrizione con riserva**, ovvero in una posizione che comporta la cancellazione *ab origine* dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi dalla data dell'istanza di riconoscimento del requisito presentata alla Regione - o dopo il diverso termine stabilito dalla Regione - non risulti in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione medesima.

Per quanto attiene all'analogha questione delle **società di coltivazione diretta**, che non sono né società IAP, né soggetti con qualifica di "coltivatore diretto", vale la disciplina portata dal menzionato comma 4-*bis*, con la conseguenza che il trattamento in esame compete loro, alle condizioni dettate dallo stesso comma 4-*bis*, mediante *relatio* ("riconoscimento"), ex art. 2 comma 4-*bis* d.lgs. 99/2004, alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie

stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Con tali premesse, pare utile riepilogare le condizioni di applicabilità dell'attuale trattamento.

Requisiti oggettivi

Oggetto del trasferimento devono essere terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.

Per la disamina delle caratteristiche, si rinvia allo studio 49/2010/T, ricordando che rileva la classificazione urbanistica e non la destinazione di fatto.

Qualora si tratti di terreno classificato agricolo in uno strumento urbanistico vigente ma di cui uno strumento urbanistico adottato ma non ancora approvato muti la destinazione in terreno non agricolo, devono farsi valere i principi generali, secondo cui, pur scattando le misure di salvaguardia, la modifica in corso non integra la presenza di uno "strumento urbanistico vigente", salva la limitazione già evidenziata nello studio 49/2010/T portata dall' art. 36 d.l. 223/2006 (secondo cui un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo).

Quindi, nel caso di terreno agricolo secondo lo strumento vigente ma non agricolo secondo quello adottato, pare preferibile ritenere che il trattamento in esame sia ancora applicabile, ma non nel caso che la nuova destinazione sia edificatoria (perché, secondo l'art. 36 citato, il terreno dovrebbe già considerarsi "area fabbricabile" sin dall'adozione).

Requisiti soggettivi

Il trattamento in questione spetta ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nella *relativa gestione previdenziale ed assistenziale*.

Per l'aspirante IAP e le società di coltivazione diretta, vale quanto sopra esposto.

Decadenza

Secondo la disposizione legislativa in commento *"I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente"*.

Nulla si dice circa la perdita del **requisito soggettivo** (qualifica di coltivatore diretto o di IAP) e di **quello previdenziale** e tale ultimo aspetto è stato solo accennato nei precedenti studi sul tema, notando che “nessun riferimento è fatto all’iscrizione nella gestione INPS, che pare avere, pertanto, una rilevanza solo *istantanea*, limitata al momento dell’acquisto. Diversamente, per le società di coltivazione diretta vale il disposto dell’art. 2 comma 4-*bis*, che include anche l’iscrizione INPS tra i requisiti la cui perdita comporta decadenza”. ⁽¹⁾

Per il coltivatore diretto sembrerebbe che il *requisito previdenziale-assistenziale* sia effettivamente “istantaneo” e debba ricorrere solo al momento dell’acquisto agevolato, senza che rilevi la sua permanenza nel tempo, poiché nessuna disposizione fa uno specifico riferimento al profilo diacronico di tale carattere. Al contrario, la perdurante rilevanza del *requisito professionale* (la qualifica di coltivatore diretto) si ricava dall’espressa richiesta di coltivazione diretta per 5 anni.

Considerato il *favor* che il legislatore esprime per il corretto inquadramento previdenziale, condizionando ad esso la spettanza delle agevolazioni, anche la persistenza nel tempo del *requisito previdenziale* potrebbe discendere dalla perdurante rilevanza del *requisito professionale*, argomentando dal quadro complessivo della materia “agevolazioni in agricoltura”, ricavabile dalle varie disposizioni.

Si consideri, a tal fine, che il comma 4-*bis* relativo alle società di coltivazione diretta è frutto di un intervento legislativo del 2005 (e quindi di oltre un anno dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 99/04) e, piuttosto che apparire un momento innovativo, parrebbe discendere dalla volontà di esprimere meglio che in precedenza un criterio generale di stretta correlazione tra inquadramento previdenziale e trattamento agevolato, mentre la mancata modificazione della disciplina dell’IAP (persona fisica e società) potrebbe essere dovuta alla tecnica della legiferazione a tratti successivi, che non agevola un perfetto coordinamento.

Quindi, benché nel caso del trattamento in commento non si tratti di una estensione all’IAP di ciò che sia concesso al coltivatore diretto e perciò non valga direttamente la previsione di decadenza posta dagli articoli 1 comma 4 e 2 comma 4 del d.lgs. 99/04 (i quali si riferiscono alla decadenza dai trattamenti previsti per i coltivatori diretti. Si veda, nello specifico, la chiara previsione dell’art. 1 comma 4), ragioni sistematiche potrebbero orientare a preferire, anche per l’IAP, la rilevanza nello stesso periodo sia del *requisito professionale*, sia di quello *previdenziale-assistenziale*.

Ricapitolando, è vero che per l’IAP e per coltivatore diretto il legislatore non richiede espressamente la permanenza nel tempo dell’inquadramento previdenziale come fa per le società

di coltivazione diretta ma, nonostante ciò possa costituire argomento *a contrario* e corroborare la tesi della rilevanza solo istantanea del requisito previdenziale, l'argomentazione è suscettibile di essere totalmente ribaltata valorizzando il profilo sistematico e ricavandone che la disciplina delle società di coltivazione diretta sia il momento di emersione di un criterio di portata generale.

Giampiero Petteruti

1) PETTERUTI, *Imprenditore agricolo professionale e società agricole dopo il d.lgs. 27.5.2005 n.101. Aspetti tributari*, paragrafo 3.3, Studio n. 67/2005/T

APPENDICE

Circolare INPS n. 48 del 24 Marzo 2006 (Già pubblicata in *CNN Notizie* del 31 marzo 2006)

OGGETTO: D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101: "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38". Modifiche alla disciplina dello IAP.

SOMMARIO: 1. *Premessa*; 2. *Acquisizione della qualifica di IAP con riferimento ad attività svolta in società*; 2.1 *Società di persone e società cooperative*; 2.2 *Società di capitali*; 2.3 *Precisazioni*; 3. *Attribuzione della qualifica di IAP alle società*; 4. *Iscrizione in carenza dei requisiti*

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 - entrato in vigore il 30 giugno 2005, ha modificato, in alcuni punti, la disciplina dell'imprenditore agricolo professionale, di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Si illustrano, di seguito, le novità introdotte dal decreto in commento.

2. ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI IAP CON RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ SVOLTA IN SOCIETÀ'

Il decreto legislativo in oggetto ha aggiunto all'art. 1, co. 1, del D.Lgs. 99/2004 i seguenti periodi: "Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali,

tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale”.

Al fine di chiarire la portata di tale normativa, è opportuno analizzare le società di persone e le società cooperative separatamente dalle società di capitali.

2.1. SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ COOPERATIVE

Ferma restando la competenza delle Regioni ad accertare i requisiti per la qualifica di IAP (art. 1, co. 2 del D.Lgs. 99/2004), la disposizione sopra riportata prevede che l'attività svolta dai **“soci”** nelle società di persone e nelle società cooperative, in presenza dei requisiti di cui all'art. 1, co. 1, del D.Lgs. 99/2004 – per l'esame dei quali si rinvia alla circolare n. 85/2004 – è idonea a far acquisire agli stessi la qualifica di IAP.

Tale qualifica può, dunque, essere acquisita, oltre che in relazione ad attività imprenditoriale individuale, anche in relazione ad attività svolta in qualità di socio in una delle predette società, purché sussistano i requisiti di legge.

In particolare, poi, il socio ha titolo ad acquisire la qualifica di IAP quando possieda le conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole della società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi, dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (le percentuali, si ricorda, sono ridotte al 25% se l'impresa operi in zone svantaggiate).

L'articolo 1 novellato aggiunge che, sempre nelle società di persone e nelle cooperative, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti previsti per l'acquisto della qualifica di IAP, è idonea, altresì, al riconoscimento dei requisiti nei confronti dei **“soci lavoratori”**: anche questi ultimi acquisiscono la qualifica di IAP a condizione che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 99 del 2004, anche tenuto conto dell'attività svolta nella società.

Con riferimento ai soli **“soci lavoratori” di cooperative**, poi, si richiama l'attenzione sul co. 5 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, introdotto dal D.Lgs. 101/2005, il quale dispone l'applicazione, nei loro confronti, dell'art. 1, co. 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Quest'ultima disposizione, come è noto, prevede che il socio lavoratore, proprio perché tale, debba stabilire con la cooperativa- all'atto della propria adesione o dopo l'instaurazione del rapporto associativo- *“un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale ...omissis”*. Dall'instaurazione dei predetti rapporti, associativi o di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura previdenziale.

Ne consegue che i **“soci lavoratori”** di cooperative devono essere iscritti alla gestione previdenziale relativa al rapporto di lavoro cui in concreto hanno dato vita: A.G.O, nel caso di lavoro subordinato; Gestione CD/CM, nel caso di lavoro autonomo; Gestione Separata ex art. 2, co. 26, della L. 335/1995, nel caso di collaborazione coordinata non occasionale.

2.2. SOCIETÀ DI CAPITALI

La norma in esame riconosce, infine, il diritto alla qualifica di IAP in favore degli **“amministratori”** di società di capitali quando la loro attività nella società sia svolta in presenza dei requisiti di cui all'art. 1, co. 1, del D.Lgs. 99/2004. Conseguentemente, fermo restando il potere di accertamento della qualifica da parte delle Regioni, i soggetti di cui trattasi, purché in possesso delle conoscenze e competenze professionali predette, nonché in possesso, per ciò che concerne la loro attività nella società, dei requisiti di reddito e tempo/lavoro sopra citati, non devono più essere iscritti nella Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26,

della L. 335/1995, bensì nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, ossia nella gestione CD/CM, in qualità di IAP.

2.3. PRECISAZIONI.

A conferma dei principi descritti nei punti precedenti, si pone in evidenza che il Legislatore ha introdotto, nell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, il co. 5 bis, il quale precisa che lo IAP ha l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, sia che svolga attività imprenditoriale individuale, sia che operi come socio di società di persone o di cooperative, sia che operi come amministratore di società di capitali.

Inoltre, appare opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 1, co. 5, del D.Lgs. 99/2004, modificato dal D.Lgs. 101/2005, il quale dispone che *“le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura”*.

Quest'ultima disposizione innova il D.lgs. 99/2004 che, all'art. 1, co. 1, escludeva espressamente tali indennità e somme dal computo del reddito globale da lavoro. Ai sensi del nuovo disposto, invece, le stesse devono essere incluse nel reddito globale da lavoro del soggetto percettore e, nel contempo, acquistano rilevanza nella valutazione del requisito reddituale, ai fini della iscrizione nella gestione in argomento.

3. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IAP ALLE SOCIETA'

Il D.Lgs. 101/2005 innova, altresì, la disciplina inerente l'attribuzione della qualifica di IAP alle società. In particolare, mentre restano immutate le condizioni per il riconoscimento della suddetta qualifica nei confronti delle società di persone e di capitali, variano quelle relative alle società cooperative.

Come è noto, infatti, l'art. 1, co. 3, lettera b), del D.lgs. 99/2004, considerava IAP le società cooperative che esercitassero esclusivamente le attività agricole ex art. 2135 del c.c. e in cui almeno un quinto dei soci fosse in possesso della qualifica di IAP.

La nuova disciplina, invece, riconosce la qualifica alle cooperative che svolgano esclusivamente attività agricola ed in cui almeno un amministratore, che sia anche socio, possieda la qualifica di IAP.

Inoltre, l'art. 1, co. 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore.

4. ISCRIZIONE IN CARENZA DEI REQUISITI

Come già ricordato, l'art.1, co. 2, del D.Lgs. 99/2004 ha attribuito alle Regioni la competenza ad accertare, a tutti gli effetti - compresi quelli previdenziali - il possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di IAP.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Istituto di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. n. 476/2001.

Con le circolari 85/2004 e 100/2004 venivano fornite istruzioni in merito, chiarendo che i soggetti interessati all'iscrizione nella gestione previdenziale dovevano presentare all'INPS, unitamente alla relativa richiesta, il certificato regionale relativo al possesso dei requisiti di legge.

Nelle suddette circolari veniva anche precisato che, in attesa della completa attuazione del D.lgs. n. 99/2004 da parte delle Regioni, le Sedi potevano procedere alla "iscrizione con riserva" dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti.

Ora il D.Lgs. 101/2005 introduce una assoluta novità in materia, prevedendo l'iscrivibilità nella gestione, anche in carenza dei requisiti necessari, salvo il successivo perfezionamento degli stessi.

Infatti, il co. 5 ter dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004, introdotto dal D.lgs. 101/2005, stabilisce che *"Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti alla apposita gestione dell' INPS."*

Entro 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti..omissis".

Il comma in esame comporta l'applicazione delle norme sullo IAP nei confronti dei soggetti che, non ancora in possesso dei relativi requisiti, abbiano presentato istanza per l'accertamento degli stessi alla Regione e abbiano, altresì, richiesto all'INPS l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale.

Tali soggetti hanno 24 mesi di tempo – o il diverso tempo stabilito dalle singole Regioni – dalla data di presentazione dell'istanza alla competente Regione, per risultare in possesso dei requisiti previsti dal Legislatore e regolarizzare la propria posizione, pena la decadenza dagli eventuali benefici goduti.

Ne consegue che, a seguito della novellata disposizione, le Sedi devono iscrivere con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l'avvenuta presentazione della domanda. Costoro saranno cancellati ab origine dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo il diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione.

Il Direttore Generale – Crecco